

Disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di Orvieto

INDICE

Art.1 - Diritto alla denominazione

Art.2 - Zona di produzione

Art.3 - Materie prime e fasi produttive

Art.4 - Caratteri (fondamentali) della ceramica artistica e tradizionale di Orvieto

Art.5 - Prodotti innovativi

Art.6 - Marchio e denominazioni

Art.7 - Comitato di disciplinare

NOTE

Art. 1

Diritto alla denominazione

1. La denominazione di origine "Ceramica Artistica e Tradizionale di Orvieto", in base alla legge 9 luglio 1990 n.188, come modificata dall'art.44 della Legge 6 febbraio 1996 n.52, è riservata ai ceramisti iscritti nel "Registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" come previsto all'art.3 della Legge suddetta.

2. Detta denominazione viene riportata nei marchi che contraddistinguono la produzione orvietana e che potranno essere apposti esclusivamente su opere prodotte nelle zone di affermata tradizione ceramica di cui all'art.2 con le modalità stabilite all'art.6.

INDICE

Art. 2

Zona di produzione

La produzione ceramica oggetto del presente disciplinare deve avvenire presso botteghe, fabbriche o altri opifici situati nel territorio del Comune di Orvieto.

INDICE

Art. 3

Materie prime e fasi produttive

1. Le argille per la produzione di ceramica artistica e tradizionale orvietana, secondo le tipologie merceologiche indicate dall'art.2, comma 3, della Legge 188/90, dovrebbero essere preferibilmente ottenute, in particolare per le argille da maiolica, nei bacini del comprensorio orvietano - come indicato nella cartografia allegata al presente disciplinare - al fine di difendere e conservare le caratteristiche tecniche, produttive, strutturali e morfologiche dei prodotti ceramici e di sostenere uno sviluppo qualificato delle attività ceramiche, valorizzando l'antica tradizione della zona.

2. E' consentito altresì l'impiego di argille di altra provenienza purché le fondamentali proprietà chimico-fisiche e le caratteristiche tecnologiche del prodotto finito mantengano intatte tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche delle produzioni ceramiche della zona.

3. Per la produzione di ceramiche di tipo tradizionale (terrecotte e maioliche) è prescritto l'impiego di argille a contenuto ferroso; per particolari produzioni a colaggio è consentito l'uso della terraglia bianca purché restino salvi i caratteri specifici della produzione orvietana.

4. Tutte le fasi produttive debbano avvenire all'interno della fabbrica, bottega o laboratorio del produttore ceramico iscritto al Registro, ma è comunque consentito:

a)provvedersi di semilavorati realizzati fuori dall'impresa entro il territorio nazionale purché abbiano le caratteristiche indicate al comma 1 del presente articolo.

b)Avvalersi dell'antica pratica di decorazione a domicilio purché l'esecutore risieda nel territorio comunale di Orvieto e sia iscritto all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro Ditte della Camera di Commercio di Terni.

5. E' consentito operare con la tecnica di decorazione a terzo fuoco (o piccolo fuoco) su maioliche con motivi decorativi afferenti ai vari stili tradizionali orvietani.

6. Non è consentita la realizzazione di motivi decorativi appartenenti al repertorio tradizionale orvietano mediante processi seriali - come calcomanie, serigrafie e applicazioni meccaniche in genere - se non nel caso di produzioni innovative di cui all'art.5.

7. Le materie prime per la produzione di ceramica artistica e tradizionale orvietana, utilizzate secondo le prescrizioni del presente articolo, devono avere le proprietà chimico-fisiche necessarie per mantenere le caratteristiche peculiari di cui al primo comma dello stesso articolo, definite in conformità delle norme UNI.

8. Le fasi produttive e le tecniche impiegate nella lavorazione del prodotto finito devono mantenere intatte tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche di cui al comma precedente.

INDICE

Art. 4

Caratteri (fondamentali) della ceramica artistica e tradizionale di Orvieto

1. I caratteri fondamentali della ceramica artistica e tradizionale di Orvieto, ai fini del presente disciplinare, sono quelli che contraddistinguono la produzione orvietana nei diversi periodi storici in cui si è manifestata ed è testimoniata e riconoscibile da opere delle quali è accertata e/o accreditata una sicura origine orvietana.
2. Sono considerate storiche e tradizionali per la produzione orvietana le classi ceramiche che l'hanno caratterizzata nelle varie epoche (delle quali sono già note le tecniche di foggatura e di decorazione) come dall'elenco seguente:

PERIODO ANTICO (VI sec. - Inizi III sec. a. C.)

- Ceramica d'impasto (anche con decorazione "a stralucido")
- Bucchero (anche graffito o decorato "a celindretto")
- Bucchero grigio
- Ceramica a vernice nera (anche con decorazioni a stampo)
- Ceramica etrusca a figure nere
- Ceramica etrusca a figure rosse
- Ceramica "argentata" (con applicazioni a rilievo)
- Terrecotte policrome.

PERIODO MEDIEVALE (XIII sec. - XV sec. prima metà)

- Ceramica dipinta sotto vetrina
- Maiolica arcaica (anche con applicazioni a rilievo, modellate a mano e a stampo)
- Maioliche decorate con verde a rilievo ("famiglia verde")
- Zaffera a rilievo
- Maiolica
- Ceramica ingobbiata e graffita

PERIODO RINASCIMENTALE E POST-RINASCIMENTALE (seconda metà XV sec. - XVII sec.)

- Maiolica
- Sperimentazione di Maiolica a lustro (come definita nel Thesaurus)
- Ceramica ingobbiata e dipinta sotto vetrina

PERIODO STORICISTICO (1920 - 1945)

- Ceramica dipinta sotto vetrina
- Maiolica (anche con applicazioni a rilievo)

3. Al fine di tutelare i caratteri della produzione storica orvietana tutte le opere conosciute che ad essa appartengono sono registrate in apposito registro-catalogo (Thesaurus), tenuto a cura di esperti, che ne riporta oltre alla riproduzione fotografica, le caratteristiche essenziali di argilla, forma, dimensioni, smalti e colori, decorazioni, autore ed epoca (anche per attribuzione), collocazione e quant'altro può completare la descrizione e la identificazione della singola opera, fornendo un quadro di riferimento delle tipologie morfologiche e degli stili decorativi vincolante ai fini della concessione del marchio di "Ceramica artistica e tradizionale di Orvieto".

4. Il Thesaurus della ceramica orvietana dovrà essere aggiornato ogniqualvolta, col progredire degli studi, si presentino ulteriori scoperte e valutazioni integrative.

5. Il rispetto e la fedele osservanza di modelli, forme, stili e decori delle produzioni tradizionali orvietane vengono riscontrati sui prototipi esistenti nelle Collezioni civiche nonché nei musei e collezioni in Italia e all'estero.

INDICE

Art. 5 Produttori innovativi

1. Il presente disciplinare tutela anche quelle produzioni ceramiche contenenti forme e decori innovativi che possono essere considerati come un naturale sviluppo ed aggiornamento dei modelli, delle forme, degli stili e delle tecniche tradizionali, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, ivi compresi prodotti unici di indubbia originalità, nei quali figure l'impegno creativo ed intellettuale verso la ricerca e l'innovazione, in funzione dell'ampliamento dei valori del patrimonio della zona.

2. Le imprese che, avendone facoltà, [oppure: iscritte nel registro di cui alla Legge 188/90] intendono utilizzare il marchio per produzioni innovative richiedono l'autorizzazione al Comitato di Disciplinare (di cui all'art.7) descrivendo le tipologie originarie di riferimento, i motivi e i criteri dell'innovazione.

INDICE

Art. 6 Marchio e denominazioni

1. Costituisce parte integrante del presente disciplinare un marchio consistente nella rappresentazione grafica di carattere generale definita ed approvata dal Consiglio Nazionale Ceramico. Il marchio, nel suo modello nazionale, contiene i seguenti elementi essenziali:

a) la denominazione legale "ceramica artistica e tradizionale", che può essere rappresentata anche tramite sigla alfabetica;

b) la zona di affermata tradizione ceramica individuata con il nome ORVIETO o, in alternativa, oppure in aggiunta, tramite una rappresentazione grafica di carattere distintivo, consistente in disegni, figure, scritte o colori relativi alla produzione ceramica da tutelare.

2. Nel modello di marchio restano disponibili appositi spazi o campi, delimitati in modo da consentire ai singoli produttori ceramici iscritti al Registro di apporre i segni necessari alla propria identificazione. A tal fine ogni produttore deve indicare:

- a) il nome, la sigla, il segno o il numero di iscrizione nel Registro secondo i tipi che ogni produttore è tenuto a depositare presso il Registro della Commissione Provinciale per l'Artigianato e presso il Comitato di Discipline;
- b) le tipologie dei materiali prodotti (porcellana, grès, terracotta comune, maiolica, terraglia) definite in conformità alle norme UNI, per le quali possono essere utilizzate sigle di identificazione.

3. In ogni manufatto devono essere indicati in modo indelebile:

- a) la denominazione legale e gli elementi distintivi di identificazione della zona di cui al presente disciplinare;
- b) gli elementi distintivi di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente comma;
- c) per le produzioni destinate a venire a contatto con sostanze alimentari o con sostanze di uso personale, la specifica indicazione prevista in conformità alle norme vigenti.

INDICE

Art. 7 Comitato di discipline

1. Il presente disciplinare è sottoposto alla vigilanza del Comitato di Discipline, costituito ai sensi della Legge 188/1990, che ha sede presso il Palazzo Comunale di Orvieto.

2. Per le funzioni e l'operatività del Comitato stesso si fa riferimento all'art. 7 della Legge 188/1990 e al relativo Regolamento e delibere di attuazione, nonché al presente disciplinare.

INDICE

NOTE

Disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico del 29.03.2000.

INDICE